



ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA L' AGENZIA REGIONALE PER ILLAVORO E LΑ REGIONE **EMILIA** L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO INFORMAZIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

La **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, rappresentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso civico della Giunta regionale, dott. Maurizio Ricciardelli, a ciò autorizzato da delibera di Giunta regionale n. 2292 del 27.12.2018;

_

l'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO (di seguito: "Ente regionale"), rappresentata dal Direttore, dott.ssa Paola Cicognani;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

I soggetti firmatari del presente accordo intendono collaborare per disciplinare lo svolgimento dell'attività, di comune interesse, volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione, derivanti dalla L. n. 190/2012, nonché in materia di Trasparenza e accesso civico, derivanti dal D.Lgs. n. 33/2013, come integrati e modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, presso le strutture dell'"Ente regionale", in piena coerenza con quanto effettuato nelle strutture della stessa Regione Emilia-Romagna.

Il presente accordo è finalizzato anche a consentire agli enti regionali che aderiscano al presente accordo, di avvalersi della struttura competente per i procedimenti disciplinari (UPD) della Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche per il rispetto delle misure obbligatorie previste in materia di prevenzione della corruzione.





Art. 2 - Obblighi delle parti in materia di anticorruzione e trasparenza

Per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, l'"l'Agenzia regionale per il lavoro" si obbliga a:

- nominare un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il proprio Ente, dandone comunicazione all'ANAC e alla Regione Emilia-Romagna;
- approvare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, applicando la metodologia di mappatura dei processi amministrativi, l'attività di gestione del rischio (individuazione, valutazione e trattamento) e il meccanismo di monitoraggio, che sono indicati nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, con i relativi aggiornamenti annuali, approvato dalla Giunta regionale;
- redigere e adottare, nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione, una sezione per la Trasparenza, in coerenza con quello approvato dalla Giunta regionale, rapportandone i contenuti in modo armonico con il sistema organizzativo e le peculiarità proprie dell'"Ente regionale";
- nominare un proprio Referente per l'Anticorruzione, la Trasparenza e l'Accesso civico, dandone comunicazione al RPCT della Giunta e alla sua struttura di staff;
- recepire e applicare, fatti salvi gli eventuali necessari adeguamenti alla struttura organizzativa dell'"Ente regionale", nei tempi indicati, tutti gli indirizzi dettati dalla Regione Emilia-Romagna, in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, anche attraverso il relativo Responsabile (RPCT) della Giunta.

La Regione Emilia-Romagna assume, a sua volta, i seguenti obblighi:

[1] la struttura di staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Giunta regionale svolgerà la propria attività tecnica di supporto anche a favore dell'"Ente regionale"; tale struttura di





staff svolgerà inoltre attività di consulenza, sia in materia di anticorruzione che di trasparenza e accesso civico;

- [2] la Regione estenderà ai dirigenti e funzionari dell'"Agenzia regionale per il lavoro" la possibilità di partecipazione ai percorsi di formazione e di aggiornamento, per le esigenze dell'anticorruzione, della trasparenza e dell'accesso civico, organizzati per i propri dipendenti;
- [3] la Regione metterà a disposizione dell'"Agenzia regionale per il lavoro" il proprio applicativo informatico per la gestione del processo del rischio corruzione;
- [4] la Regione, tramite il RPCT, elaborerà indirizzi applicativi per adeguare alle esigenze e peculiarità della struttura dell'"Ente regionale", le misure obbligatorie generali, così come individuate e approvate dal Piano triennale sopra menzionato;

La collaborazione tra le parti è inoltre attuata anche tramite accordi di dettaglio, che saranno eventualmente predisposti e sottoscritti per la Regione dallo stesso Responsabile della Giunta Regionale (RPCT), a ciò sin d'ora delegato dalla Giunta regionale, se necessari per disciplinare, in particolare, aspetti applicativi di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, nel rispetto degli obblighi generali assunti con il presente Accordo.

Le parti si riservano di risolvere il presente accordo a fronte di inadempimenti dell'altra parte, previa diffida ad adempiere entro un termine di trenta giorni.

Art. 3 - Obblighi delle parti in materia di utilizzo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

Per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione dell'"Agenzia regionale per il lavoro" la struttura competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato





alle strutture della Giunta regionale (UPD), secondo le previsioni dell'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/01.

Per conto dell'"Agenzia regionale per il lavoro", l'UPD della Giunta regionale svolgerà i sequenti compiti:

- gestione di procedimenti disciplinari a carico del direttore dell'"ente regionale" (avvio, istruttoria, svolgimento del procedimento ed applicazione della sanzione); in questo caso la composizione dell'UPD è integrata con il direttore della Direzione Generale di riferimento (Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa) ai sensi della delibera di Giunta n.1400/2018;
- gestione di procedimenti disciplinari a carico dipendenti con qualifica dirigenziale (avvio, istruttoria, svolgimento del procedimento ed applicazione della sanzione);
- gestione di tutti procedimenti disciplinari del personale non avente qualifica dirigenziale per i quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero verbale;
- supporto e consulenza nell'espletamento delle competenze disciplinari nei confronti del personale non avente qualifica dirigenziale per le fattispecie di minore gravità.

L'"Agenzia regionale per il lavoro" si obbliga, sotto la propria responsabilità:

- a) ad individuare un Referente per i rapporti dell'"Ente regionale" con l'UPD;
- b) a rispettare i termini stabiliti dalla legge e dalla Direttiva regionale per le segnalazioni da trasmettere all'UPD per l'avvio del procedimento disciplinare: il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente è tenuto a segnalare, sotto la propria responsabilità, all'UPD entro dieci giorni dalla conoscenza di fatti da contestare per l'avvio del procedimento disciplinare.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

L'"Agenzia regionale per il lavoro", ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 è il Titolare dei dati personali inerenti





all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, quelle relative alla prevenzione della corruzione.

Art. 5 - Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente accordo ha efficacia giuridica dalla sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2021, salvo risoluzione anticipata nel caso di cui all'art. 2, ultimo paragrafo.

Art. 6 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B), D.P.R. 642/1972 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accordo è redatto in un unico esemplare composto di n° 5 pagine numerate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

Bologna, gennaio 2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Dott. Maurizio Ricciardelli f.to digitalmente

dott.ssa Paola Cicognani f.to digitalmente